



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO in particolare l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che stabilisce, tra l'altro, che i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA) per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulta avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente;

VISTI in particolare l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, e successive modificazioni, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un



concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Campania nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 novembre 2011, n. GAB-DEC-2011-145;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di realizzazione di un impianto pilota geotermico nell'isola d'Ischia, localizzato nel comune di Serrara Fontana e nel comune di Foria, presentata dalla società IschiaGeoTermia S.r.l. (CF-PI n. 07730051211) con nota del 3 giugno 2015, acquisita con prot. DVA-2015-0014949 del 5 giugno 2015;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, avvenuta in data 5 giugno 2015 sui quotidiani "Il Mattino" e "Corriere della Sera";

VISTA la comunicazione dell'avvenuto deposito della documentazione integrativa prodotta dalla società IschiaGeoTermia S.r.l. in data 31 ottobre 2017 sui quotidiani "Il Mattino" e "Il Corriere della Sera";

PRESO ATTO che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui al punto 7 quater "Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni" dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previgente al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sottoposte, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello medesimo decreto, a procedura VIA statale;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza VIA del 5 giugno 2015, nonché tutte le integrazioni e i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che il progetto consiste nella realizzazione di un impianto geotermico pilota, con centrale di produzione elettrica a ciclo organico, capace di generare energia elettrica e calore, con assenza di emissioni in atmosfera, sfruttando come fonte di energia primaria fluidi geotermici a medio-alta entalpia. I fluidi geotermici, una volta utilizzati nell'impianto pilota sono reiniettati nelle formazioni di provenienza. La portata di fluido geotermico (emunta e reiniettata) necessaria per realizzare la produzione elettrica di circa 5 MW elettrici netti è stimata in circa 300 t/h. In particolare il progetto dell'impianto prevede la realizzazione di:

- n. 2 pozzi di produzione del fluido geotermico e n. 1 pozzo di reiniezione del fluido geotermico ubicati in un'unica postazione;
- tubazioni di trasporto del fluido geotermico, interrate;
- una centrale di produzione elettrica del tipo Organic Rankine Cycle (ORC) ed un collegamento rete di Enel Distribuzione, tramite una linea interrata in Media Tensione, di circa 10,2 km;



4. il parere negativo della Regione Campania espresso con decreto dirigenziale n. 31 del 5 aprile 2018, costituito da n. 14 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

giudizio negativo di compatibilità ambientale in merito al progetto di impianto pilota geotermico nell'isola di Ischia, nel comune di Serrara Fontana (NA), presentata dalla società IschiaGeoTermia S.r.l., avente sede legale in Torino, via Bonzanigo, n. 22.

Art. 1

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla società IschiaGeoTermia S.r.l., al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Campania, alla Provincia di Napoli, al Comune di Serrara Fontana e al Comune di Foria.

2. Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione Campania, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI